



COMUNE DI MOGLIA

- Provincia di Mantova -

Piazza Matteotti, 2 - 46024 Moglia (MN)
Internet: www.polirone.mn.it/moglia
E-mail: tecnico.moglia@polirone.mn.it

C.F. 00261470207 - P.I. 00216270207
Telefono: +39 0376 511421 / 2
Telefax: +39 0376 511423

REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE

TITOLO SECONDO - IGIENE DELL'AMBIENTE

Approvato con Delibera CC n° _____ del _____

CAPITOLO 15 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED UTILIZZO AGRONOMICO DEI LIQUAMI

- 2.15.1 Campo di applicazione
- 2.15.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni
- 2.15.3 Allevamenti esistenti
- 2.15.4 Depositi
- 2.15.5 Caratteristiche delle stalle
- 2.15.6 Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione
- 2.15.7 Stalle per bovini
- 2.15.8 Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali
- 2.15.9 Caratteristiche costruttive delle Lagune
- 2.15.10 Caratteristiche costruttive delle vasche
- 2.15.11 Caratteristiche costruttive delle Concimaie
- 2.15.12 Caratteristiche delle barriere vegetali
- 2.15.13 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali
- 2.15.14 Utilizzazione a scopo agronomico di letame
- 2.15.15 Contenuti del piano di utilizzo-agronomico
- 2.15.16 Trasporto liquami di origine animale
- 2.15.17 Deroghe e criteri di attuazione

2.15.1 Campo di applicazione

1. Il presente capitolo norma le modalità insediative degli allevamenti zootecnici ed annessi, comprese le stalle di sosta, e disciplina il trattamento, lo stoccaggio, e l'utilizzazione dei residui organici di origine zootecnica e vegetale conseguenti all'esercizio dell'attività di allevamento, di seguito denominati anche effluenti o reflui, al fine di mantenere la migliore fertilità dei terreni, salvaguardare le acque superficiali di falda e limitare emanazioni maleodoranti, ai sensi della L.r. 37/93 e suo successivo regolamento applicativo del 1996, ai sensi del D.lvo 152/99 così come integrato e modificato dal D.lvo 258/00.

2. Ai fini del presente regolamento, per allevamento si intende ogni insediamento o complesso costituito da uno o più edifici od installazioni collegati tra loro in un'area determinata nella quale si svolgono attività di allevamento di animali; rientrano tra questi allevamenti anche le stalle di sosta.

3. Ai fini del presente regolamento per piccoli allevamenti di tipo familiare si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospitino stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di animali da cortile e più di 1,0 ton. di peso vivo per specie (equini, bovini, suini, caprini, ecc.) con un massimo di 3,0 ton. di peso vivo.

4. Per terreno adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per produrre alimenti da destinare al consumo umano, all'alimentazione animale, ovvero alla trasformazione industriale, nonché qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola o colture legnose a rapido accrescimento.

5. Le seguenti norme non si applicano agli allevamenti allo stato brado e alle stalle di emergenza.

2.15.2 Distanze per nuove costruzioni di allevamenti, stalle, concimaie e vasche di raccolta deiezioni.

1. Solamente nelle aree a destinazione agricola del territorio comunale, e con le procedure previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, è consentito costruire nuove stalle, porcilaie, capannoni per allevamento vitelli, allevamento avicolo o di altri animali e relative concimaie e vasche di raccolta deiezioni.

2. Dall'approvazione del presente Regolamento, qualora gli strumenti urbanistici vigenti non prevedano distanze specifiche, i nuovi insediamenti per allevamento zootecnico devono essere ubicati alle seguenti distanze minime:

Limiti di espansione residenziale definiti dal PRG (capoluogo e frazioni)

- a) Allevamenti suini 600 m.
- b) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca 600 m.
- b1) Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca adeguati alla normativa comunitaria del benessere animale con stabulazione in box multipli 400 m.
- c) Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini 200 m.
- d) Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, struzzi, anatre, faraone 600 m.
- e) Allevamenti avicunicoli diversi ed assimilabili 300 m.
- f) Animali da pelliccia 600 m.

Nuclei abitati sparsi individuati dal PRG in zona agricola composti da non meno di 25 fabbricati:

- g) per tutte le tipologie sopra descritte 100 m.

Case isolate e sparse in zona agricola anche se non facenti parti di aziende agricole:

- h) per tutte le tipologie sopra descritte 50 m.

Le abitazioni rurali facenti parte dell' azienda stessa devono essere ubicate a distanza non inferiore a m. 25 da stalle e ricoveri per animali di cui al presente titolo ed alle distanze previste nei successivi punti per stoccaggi di deiezioni ed altri impianti aziendali.

3. Dall' approvazione del presente Regolamento, e fatto salvo quanto già approvato e vigente, le suddette distanze debbono essere tenute presenti nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

4. Le distanze minime possono essere eventualmente aumentate al massimo del 50% in considerazione di particolari caratteristiche locali o nel caso di mancati sistemi validi di abbattimento delle possibili molestie verificati dal Comune con parere tecnico dell'ARPA.

5. Tutte le distanze fra costruzioni agricole ed abitazioni riportate nel presente paragrafo sono da intendersi reciproche; nell'ambito di nuove espansioni abitative il Comune modificherà le N.T.A. nello specifico delle aree occupate da allevamenti esistenti ricadenti nella linea direttiva di espansione abitativa del PRGC.

6. In occasione di nuova costruzione di ricovero zootecnico dovrà essere previsto, su indicazione del responsabile del Servizio la costituzione di una

barriera vegetale lungo i lati nelle direzione dei venti principali della zona.

2.15.3 Allevamenti esistenti

1. Si intendono esistenti gli insediamenti i cui edifici, alla data del 19.03.98 (pubb. DGR 06.03.98 n° 6/34964) hanno come destinazione d'uso l'allevamento zootecnico.

2. Tutti gli allevamenti esistenti devono essere condotti nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e, ove previsto, devono provvedere a rendere conformi le strutture aziendali alle norme del presente Regolamento, nei tempi e nei modi dettati dai successivi articoli.

Gli ampliamenti e le ristrutturazioni di allevamenti esistenti dovranno essere conformi alle norme del presente Regolamento.

3. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti stabiliti possono continuare la loro attività solo a condizione che vengano ristrutturati con:

a) soluzioni atte a riportare in norma allevamenti esistenti, secondo le disposizioni vigenti in materia di utilizzo dei reflui zootecnici dettate dal presente regolamento, che mirano inoltre ad una soluzione migliorativa degli aspetti igienico-sanitari, ivi compresa la dotazione di nuovi stoccaggi, sono da ritenersi adeguamenti igienico-sanitari dell'allevamento esistente e non nuove costruzioni.

b) compatibilità con ogni altra norma edilizia vigente nella zona considerata.

c) assenza di ogni fonte di danno o di molestia per i lavoratori e per la popolazione circostante.

Le suddette ristrutturazioni devono essere completate entro i termini stabiliti dal Responsabile del Servizio in accordo con la normativa regionale vigente e con il parere dell'ARPA.

In caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'azienda dovrà cessare l'attività di allevamento entro un termine di tempo stabilito con ordinanza del Responsabile del Servizio.

Tali allevamenti se posti in zona residenziale non possono essere ampliati.

Qualora si verificano le condizioni previste ai punti a e b è consentito un ampliamento "una tantum" del peso animale insediato non superiore al 35 % per bovini da latte ed al 20 % delle restanti tipologie a condizione che l'aumento sia finalizzato al raggiungimento di un modulo produttivo efficiente da un punto di vista tecnico-economico ed igienico-sanitario.

L'Amministrazione Comunale può individuare fasce di rispetto entro le quali, per particolari condizioni di contiguità con le zone abitative non è possibile in ogni caso l'aumento dei capi allevati.

4. Gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori ai limiti di cui all'articolo precedente , potranno essere riaperti entro 5 anni dalla cessazione dell'attività a condizione che vengano ottemperate le condizioni di cui ai punti a - b - c sopra riportate .

5. Le riconversioni da un tipo di animali ad un altro di allevamenti esistenti ubicati ai limiti di cui sopra sono ammesse solo per tipi di animali e di stabulazioni con limiti di distanza equivalenti od inferiori a quelli precedenti e purché siano rispettate le condizioni di cui ai punti a, b, e c sopra riportate, fatto salvo per gli allevamenti su lettiera permanente e se ubicati a distanza non inferiore a 300 m dal limite residenziali definiti dal PRGC.

2.15.4 Depositi

Tutti i depositi che lo richiedono, devono essere predisposti in modo tale da non permettere la fuoriuscita della sostanza depositata o di acque luride, prevedendo ove necessario adeguati sistemi fognanti di raccolta e convogliamento delle stesse nella vasca di stoccaggio dei liquami o del colaticcio.

I depositi di nuova costruzione contenenti sostanze che possono emanare odori molesti devono essere ubicati a non meno di 50 m dalle case isolate non di pertinenza agricola, e 25 m dall' abitazione del conduttore del fondo e dalle altre abitazioni in zona agricola.

2.15.5 Caratteristiche delle stalle

1. La progettazione dei ricoveri per animali deve prevedere il massimo risparmio d'acqua nella gestione dell'allevamento. A tal fine tutti i rubinetti ed i tubi per l'acqua utilizzati devono essere dotati di chiusure automatiche. Tutti i ricoveri per animali e le loro pertinenze devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire in ogni caso negli stoccaggi dei liquami o sui paddock.

Tutti gli impianti tecnici devono altresì rispettare le vigenti norme di sicurezza e devono essere realizzati secondo le norme di buona tecnica.

2. La costruzione di nuovi insediamenti zootecnici (con ciò intendendo l'edificazione ex-novo integrale dell'allevamento, nonché l'attivazione a seguito di riconversione di allevamenti preesistenti, in cui si sia operato cambio delle specie allevate e/o alla realizzazione di stoccaggi di liquami, dovrà avvenire ai sensi del regolamento attuativo della L.r.37/93 e della D.G.R. del 18.3.98 n. 6/34964.

2.15.6 Porcilaie per suini ad ingrasso e gestazione

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri debbono rispettare la vigente normativa in materia di benessere animale e quanto previsto nel Titolo III del presente Regolamento ed inoltre dovranno essere rispettate le seguenti caratteristiche costruttive:

- 1) in assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve essere non meno del 7% della superficie pavimentata.
- 2) l'aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo.
- 3) i materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad una inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco.

Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di profilassi e terapeutiche, è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali. Le porcilaie esistenti devono essere dotate di quest' ultima attrezzatura in un periodo non superiore a 365 giorni dalla notifica delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Servizio.

2.15.7 Stalle per bovini

Le stalle per bovini debbono essere costruite nel rispetto della vigente normativa di benessere animale.

Le caratteristiche costruttive delle nuove stalle debbono tendere, in linea di massima, alla realizzazione di soluzioni igienicamente corrette ed alla produzione di letame piuttosto che di liquame.

Nelle stalle dove sono presenti dei paddock, essi debbono essere di dimensioni adeguate al numero di animali presenti e debbono essere realizzati con:

- a) pavimentazione impermeabile dotata di opportuna pendenza
- b) cordoli di contenimento che, pur permettendo la movimentazione dei mezzi per la pulizia, consentano il contenimento delle deiezioni.
- c) opportuni sistemi di raccolta delle deiezioni e degli eventuali reflui di dilavamento e loro convogliamento in vasca.

Possono essere prive di pavimentazione solamente le parti dedicate a zone di stazionamento estivo per i bovini e che comunque dovranno essere dotate di cordoli.

2.15.8 Norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali

LIQUAME

1. Lo stoccaggio dei liquami o delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato ai sensi della normativa vigente regionale e nazionale.

Qualora a giudizio dell'ARPA ne ricorra la necessità, può essere richiesto di dotare le vasche o le lagune di idonee attrezzature per omogeneizzare la massa ed eliminare le fermentazioni anaerobiche.

2. Le vasche o lagune di stoccaggio di nuovi allevamenti, salvo impossibilità tecniche, debbono essere poste a distanza tale dall'allevamento da poter consentire il loro riempimento mediante l'utilizzo di sistemi fissi di convogliamento come fognature, tubazioni, canalette o simili.

3. La costruzione di impianti di trattamento delle deiezioni animali di qualsiasi tipo, anche con nuove soluzioni tecniche nonché la realizzazione di reti di distribuzione sul terreno agricolo di liquami tal quali o trattati è sottoposta a parere dell'ARPA, su richiesta del Responsabile del Servizio.

LETAME

Nella costruzione di nuove concimaie, vasche, lagune o simili, salvo condizioni più restrittive motivate per singoli casi particolari, deve essere rispettata in ogni caso una distanza di almeno 30 m da ogni punto di captazione di acqua (da indicare obbligatoriamente nella planimetria aziendale allegata ai progetti o al GIARA 37), 15 m. da fossi, canali irrigui e strade, 25 m. dall'abitazione del conduttore e di altri dipendenti dell'azienda, 50 m. da case isolate e sparse sia di altre aziende agricole o non di pertinenza agricola.

Nel caso di allevamenti esistenti, qualora vengano adottate misure di salvaguardia tali da corrispondere a quanto previsto dal punto 2.15.3, comma 3/a-b), possono essere accettate distanze da fossi, canali irrigui e strade, e dall'abitazione del conduttore, ridotte fino al 50% di quanto previsto.

2.15.9 Caratteristiche costruttive delle Lagune

1. Nella costruzione delle lagune devono essere rispettate le seguenti regole costruttive:

- a) la capienza massima di ciascun lagone non deve superare i 5000 mc.
- b) la profondità massima dello scavo rispetto al piano di campagna non può superare i m. 2,0
- c) l'altezza massima dell'arginatura rispetto al piano di campagna non può superare i m. 4,0
- d) il battente del liquame contenuto nel lagone non può superare i 3,0 m.
- e) la quota massima della falda deve essere ad almeno 1,5 m. dal fondo
- f) lungo il perimetro del lagone debbono essere poste in atto apposite protezioni di sicurezza come:

- 1) recinzione di sicurezza di tipo trasparente con altezza non inferiore a m. 1,8
- 2) angolatura dell'argine rispetto al piano di campagna non inferiore a 45 gradi
- 3) fosso di guardia immediatamente attorno al piede esterno dell'argine, condizioni drenanti, di profondità non inferiore a m. 0,5 e sezione utile di almeno m. 0,3

g) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile della laguna con pozzetto di ispezione qualora, a giudizio del Responsabile del Servizio su parere del competente Servizio ASL, le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano

h) *barriere vegetale*

2. La costruzione di questo tipo di stoccaggi, qualora necessario, a giudizio del Responsabile del Servizio su parere del competente Servizio ASL, è subordinata alla realizzazione preventiva, a cura e spese dei richiedenti, di uno studio idrogeologico della zona eseguito da un geologo iscritto all'albo e comprendente:

- a) inquadramento generale
- b) litologia dei terreni per una profondità non minore di m. 4 al di sotto del fondo delle vasche, rilevata con un adeguato numero di sondaggi in loco.
- c) la permeabilità degli strati litologici sottostanti le vasche.
- d) la classificazione della terra impiegata per la costruzione delle vasche, sia per il fondo che per gli argini.
- e) le caratteristiche idrogeologiche ed idrodinamiche del primo acquifero e suo chimismo al di sotto del fondo delle vasche.

Può essere richiesta l'individuazione di almeno 4 pozzi che possano servire di controllo periodico delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle acque del primo acquifero.

In mancanza di idonei pozzi devono essere costruiti, a cura e spese del proprietario, almeno tre piezometri, uno a monte e due a valle delle lagune, idonei al prelievo di campioni di acqua.

2.15.10 Caratteristiche costruttive delle vasche

Nella costruzione delle vasche in cemento si devono rispettare le seguenti regole costruttive:

- a) capienza massima di 5000 mc.
- b) altezza massima delle pareti dal piano di campagna di m. 4,0
- c) costruzione delle pareti e del fondo di opportuno spessore ed adeguatamente legate tra loro
- d) pozzetti di estrazione del liquame adeguatamente protetti da recinzione
- e) costruzione di una rete di drenaggio collocata sotto il fondo impermeabile con pozzetto di ispezione, qualora a giudizio del Responsabile del Servizio su parere del competente Servizio ASL, le caratteristiche idrogeologiche della zona lo richiedano
- f) *barriere vegetale*

2.15.11 Caratteristiche costruttive delle Concimaie.

1. Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata e munita di idoneo cordolo su tre lati con altezza di m.1 per il contenimento dei liquidi e provvista di idoneo pozzettone o contenitore per lo stoccaggio dei reflui di percolazione. Le strutture devono essere tenute in perfetto stato di funzionamento.

2. Non sono ammessi accumuli temporanei di letame sul terreno agricolo.

E' fatta eccezione per il letame maturato e sgrondato in concimaia per un periodo di almeno 90 giorni.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sgrondamento di percolanti nel reticolo scolante ed essere effettuato a una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri ed in assenza di falda affiorante.

L'accumulo non può restare in campo se non per i tempi tecnici strettamente necessari alla distribuzione.

Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

Dovrà inoltre essere prevista una *barriera vegetale*.

2.15.12 Caratteristiche delle barriere vegetali

Le barriere vegetali dovranno essere collocate ove possibile e in modo tale da

consentire la movimentazione dei mezzi. Le piante utilizzate dovranno essere arboree e/o arbustive e prevalentemente autoctone. Dimensioni, quantità e qualità delle piante dovranno garantire la costituzione di una barriera visiva compatta nell'arco di 5 anni.

2.15.13 Utilizzazione dei reflui zootecnici. Norme generali.

1. L'utilizzo dei reflui è ammesso ai sensi della L.R. 37/93 e del suo regolamento applicativo e dalla normativa regionale e nazionale vigente.

2. Divieti e norme particolari per l'utilizzo agronomico delle deiezioni sono quelli previsti da normativa vigente .

E' altresì vietata la distribuzione dei reflui con irrigatori a lunga gittata a meno di 100 m. delle case di civile abitazione, nonché in prossimità di strade pubbliche, fossi, canali e in occasione di giornate ventose. E' inoltre vietata la distribuzione nel raggio di 200 m. in presenza di manifestazioni pubbliche, religiose e fiere ed in un raggio inferiore a 200 m. da cave.

3. La vigilanza e il controllo sull'attuazione dell'intero sistema di trattamento , maturazione, stoccaggio e utilizzo dei reflui zootecnici competono al Comune ai sensi della normativa vigente .

4. Si applicano le sanzioni previste dall'allegato A nei casi indicati dallo stesso.

2.15.14 Utilizzazione a scopo agronomico di letame

L'impiego del letame e del relativo colaticcio, tradizionalmente prodotti come miscela di lettiera e deiezioni stabilizzate in seguito a trattamento aerobico, provenienti da allevamenti bovini a stabulazione fissa con paglia, fatte salve altre norme vigenti, non richiede autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

2.15.15 Contênuti del piano di utilizzo agronomico

Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 4 del regolamento attuativo della L.R. 37/93, qualora l'ARPA lo ritenga necessario, il piano dovrà essere corredato dalle necessarie analisi dei terreni ed eventualmente di quelle dei liquami effettuate presso un laboratorio pubblico o presso laboratori privati che applichino i metodi ufficiali di

analisi chimica del suolo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (DM 11.05.92). In base alle particolari situazioni di rischio della zona possono essere prescritti vincoli particolari circa gli eventuali apporti di N, P e metalli pesanti nel terreno.

2.15.16 Trasporto di liquami di origine animale

Il trasporto del liquame deve essere, dove è possibile, effettuato evitando l'attraversamento dei centri abitati.

2.15.17 Deroghe e criteri di attuazione

1. Alle norme previste nel presente titolo e nel titolo III del Regolamento può essere concessa deroga dal Responsabile del Servizio su conforme parere dell'ARPA, o possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei punti precedenti, qualora sussistano esigenze tecniche documentabili, purché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della norma derogata e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigenti.

3. In situazioni di particolare rischio il Responsabile del Servizio su parere dell'ARPA, potrà fissare dei limiti di tempo inferiori a quelli previsti dall'art. 7 del R.A. della L.R. 37/93 relativamente alle dimensioni dell'allevamento, per l'adeguamento anche parziale dell'impianto.

Sono da considerare a rischio le situazioni in cui si verificano le seguenti circostanze:

- 1) l'autonomia di stoccaggio è complessivamente inferiore al 50 % del necessario
- 2) la concimaia non presenta caratteristiche idonee ad impedire la dispersione del colaticcio
- 3) gli stoccaggi sono costituiti in prevalenza da lagoni in terra non impermeabilizzati, per i quali non sia stata a suo tempo presentato studio geologico approfondito attestante l'impermeabilità naturale del fondo e degli argini.

ALLEGATO A

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INOTTEMPERANZA ALLE NORME PER LO SPANDIMENTO DEI LIQUAMI:

- 1) spandimento liquami nei terreni distanti meno di 200 metri dai punti di captazione di pubblici acquedotti o privati di pubblico interesse che servano almeno 15 utenze.
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 2) spandimento liquami nei terreni distanti meno di 200 metri da cave
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 3) spandimento liquami nei giorni di pioggia, neve o gelo e nei giorni successivi quando il terreno è intriso di acqua meteorica
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 4) spandimento liquami nel periodo compreso dal 15 dicembre al 29 febbraio, salvo diversa indicazione del bollettino ERSAL
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 5) mancata segnatura su apposito registro, preventivamente vidimato dall'ARPA di ogni prelievo e spargimento liquami da parte dell'azienda classificata produttiva e che ha terreni in concessione d'uso
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 6) mancanza dell'autorizzazione, regolarmente vidimata ed aggiornata, allo spandimento liquami sia sul mezzo di distribuzione sia in azienda
-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro
- 7) uso di liquame su suoli non coltivati

-da 129,10 euro a 248,20 euro
sanzione irrogata pari a 86,00 euro

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge 689/81, art.10
- Legge Regionale 37/93 e suo Regolamento Attuativo e modificazioni
- D.Lgs 267/00 (TUEL), art.3, comma 4
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 10/2/01 "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali e alle ordinanze sindacali"; Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 15/3/2001 "Risposta ad Ordinanza Istruttoria al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali e alle ordinanze sindacali".



COMUNE DI MOGLIA

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Ente n° 10853

COPIA

DELIBERAZIONE N. 20

Prot. N° 1957

Non soggetta al controllo

Posto al numero 13 O.d.G.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE. APPROVAZIONE TITOLO SECONDO.
CAPITOLO 15. ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ED UTILIZZO AGRONOMICICO
DEI LIQUAMI.

L'anno duemiladue addi ventisei del mese di febbraio alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CAFFAGNI MARINA	SINDACO	Presente
ARIOLI ALDO	VICE SINDACO	Presente
MARETTI SIMONA	CONSIGLIERE	Assente
SALA COSTANTE	CONSIGLIERE	Presente
BARTOLI IVAN	CONSIGLIERE	Presente
GHISELLI LUCIANA	CONSIGLIERE	Presente
BURASCHI MILA	CONSIGLIERE	Presente
PORTIOLI ZELINDO	CONSIGLIERE	Presente
COTTAFAVA ICLIF	CONSIGLIERE	Presente
GATTI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
BENASSI LUCIANO	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLINI GRETA	CONSIGLIERE	Assente
BAVUTTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
GAVIOLI GUENDALINA	CONSIGLIERE	Presente
CREMASCHI ACHILLE	CONSIGLIERE	Presente
VEZZANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
TRALDI LEO	CONSIGLIERE	Presente

E' presente l'assessore esterno Marzia Ghidoni

Totale presenti 15

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **DOTT. GIUSEPPE CAPODICI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **DOTT. MARINA CAFFAGNI** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Relaziona l'Assessore Sala che illustra l'argomento e fa la cronistoria degli ultimi anni in merito all'approvazione del Regolamento locale di igiene: "Questa stesura praticamente sta bene a tutti e vi chiedo di approvarla".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con delibera di questo C.C. n°92 del 15 novembre 1999, si approvava il nuovo testo del Capitolo 15 – Titolo II del Regolamento Locale d'Igiene e relativo agli allevamenti zootecnici ed utilizzo agronomico dei liquami, in variante al testo proposto dall'A.S.L. della Provincia di Mantova;
- Il suddetto testo con le modifiche apportate veniva quindi trasmesso all'A.S.L. per il rilascio del competente parere igienico-sanitario, ma la pratica veniva licenziata con esito sfavorevole, in quanto incompatibile con la bozza tipo concordata con la Regione Lombardia, e quindi si invitava l'Amministrazione Comunale a voler riesaminare le modifiche introdotte;
- Questa situazione risultava però comune a molte Amministrazioni del circondario, e quindi, al fine di ricondurre la fase gestionale del regolamento, in un corretto alveo, l'A.S.L. competente promuoveva una serie di incontri con le Amministrazioni, al fine di sensibilizzarle ulteriormente;
- L'azione dell'organo sanitario risultava tesa ad adottare un unico schema di regolamento, comune a tutte le aree e nel contempo rispettoso delle specificità, tale da restituire certezze ed omogeneità di trattamento per gli operatori del settore, offrendo così una migliore facilità di analisi dello strumento da parte dell'A.S.L. e dei Comuni competenti;
- si giungeva così ad una stesura definitiva ed unitaria, calibrata in modo da poter essere applicata senza particolari preoccupazioni dalle Amministrazioni del circondario;
- Il risultato di questa azione congiunta è l'allegato stralcio del Regolamento Locale d'Igiene che si sottopone ad approvazione;

VISTO il nuovo testo del Capitolo 15 – Titolo 2° - Igiene dell'Ambiente del regolamento locale di Igiene;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

- 1) di approvare il nuovo testo del Cap. 15, Titolo II del Regolamento Locale di Igiene – che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il nuovo Capitolo 15 abroga e sostituisce il precedente a suo tempo approvato.

###

Delibera di Consiglio 20 del 26.02.2002

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to DOTT. MARINA CAFFAGNI

Il Consigliere Anziano

F.to RAG. ALDO ARIOLI

Il Segretario Comunale

F.to DOTT GIUSEPPE CAPODICI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. n° 267/2000)

n. 151 Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno

04.03.2002 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to DOTT GIUSEPPE CAPODICI

Copia conf. all'originale rilasciata in carta libera ad uso amministrativo

IL SINDACO



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 T.U.E.L. D. Lgs. N° 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

in data 14 MAR. 2002

li,

IL Segretario Comunale, F

F.to (Dott. Giuseppe Capodici)

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO AVENTE PER OGGETTO:

Regolamento locale di Igiene - Approvazione titolo Secondo
Cap. 15 - Allevamenti zootecnici ed utilizzo agronomico
dei liquami

SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 - 1° comma - D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

Moglia, li 23-02-2002



RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Enzo Marotti

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 - 1° comma - D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto:

.....
.....
.....

Moglia, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Alessandra Buoli